

REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2009 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2009****recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2009/2010**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.
- (2) In base alle informazioni fornite dal Regno Unito relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, per lo Scotch whisky il periodo medio di invecchiamento nel 2008 era di otto anni.
- (3) Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010.

(4) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all'esportazione. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2009/2010.

(5) Il regolamento (CE) n. 1196/2008 della Commissione, del 2 dicembre 2008, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2008/2009 ⁽³⁾ ha cessato di avere effetto dato che riguarda i coefficienti applicabili per il periodo 2008/2009. A fini di chiarezza e certezza del diritto è necessario abrogare il suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010 i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione dello Scotch whisky, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1196/2008 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 20.

ALLEGATO

Coefficienti applicabili nel Regno Unito

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto («malt whisky»)	ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali («grain whisky»)
Dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010	0,196	0,197